



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 11 DEL 17-12-20

OGGETTO: Rinvio all'anno 2021 degli adempimenti di contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato a seguito dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile disposta con il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i componenti:

Bernardini Silvia	P	BASILLI SANTE	P
BRAVI VALENTINA	P	GRASELLI FEDERICA	P
NAPOLEONE ROBERTO	P	PIERDOMENICO MONICA	P
ARCANGELI CONTI SANDRO	P	ORAZI NOEMI	P
DEL BRUTTO PAOLO	P	ROSSI GUIDO	P
PAZZAGLIA SAMUELE	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. 0 Presenti n. 11

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Dott. Bernardini Silvia Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

(Il presente atto riporta una sintesi degli interventi dei consiglieri comunali, integralmente disponibili in apposita registrazione video della seduta, depositata agli atti dell'Ente e che sarà pubblicata nel sito internet istituzionale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto in parola, *“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*.

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- ï l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;
- ï l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- ï l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- ï l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- ï l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni:

- l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del*

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."

- l'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

CONSIDERATO che in base al comma 2 dell'art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000, per le sopra richiamate disposizioni, per i comuni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

RILEVATO quindi che la popolazione residente del Comune di Ussita, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Ussita non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO di doversi avvalere delle predette facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 e comma 3 dell'art. 233 bis del D.lgs. n. 267/2000 per garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto e consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, come di seguito:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. n. 267/2000, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *"i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio"*;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Uditi i seguenti interventi:

- **Assessore Valentina Bravi:** relaziona sull'argomento.
- **Consigliere Guido Rossi:** nota che è l'ennesimo rinvio che si fa di un'applicazione di quanto previsto da una norma del 2011. Nel 2018, il gruppo di minoranza guidato dall'ex consigliere Giovanni Marronaro, chiese di non rinviare tale adempimento e l'ex sindaco assicurò che entro il 2018 si sarebbe provveduto.
- **Sindaco:** precisa che nel 2018 non c'era l'attuale Amministrazione ed invita a porre domande relative a quanto avviene durante il presente mandato.

- **Bravi:** evidenza che gli adempimenti relativi all'armonizzazione contabile sono stati conclusi. L'argomento in esame fa riferimento esclusivo al rinvio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
- **Del Brutto:** esprime la dichiarazione di voto favorevole del gruppo di maggioranza.
- **Pierdomenico:** esprime la dichiarazione di astensione dal voto del suo gruppo.
- **Rossi:** esprime la dichiarazione di astensione dal voto del suo gruppo. Ribadisce che la norma non è stata applicata.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza, rag. Gianluca Boccaccini;

Con l'esito della votazione espressa per appello nominale e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	11	
Consiglieri votanti	n.	8	
Consiglieri astenuti	n.	3	Pierdomenico, Orazi, Rossi
Voti favorevoli	n.	8	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, rinviando al 2021 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
3. di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico/patrimoniale ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2021;
4. di dare atto che al rendiconto 2020 sarà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali;
5. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Servizio ed all'organo di revisione economico-finanziaria.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente provvedimento;

Con l'esito della votazione espressa per appello nominale e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	11	
Consiglieri votanti	n.	11	
Consiglieri astenuti	n.	0	
Voti favorevoli	n.	11	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10-02-2021 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 10-02-21

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO